



COMUNE DI
CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORIGINALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2016
ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. 18.08.2000, n. 267

DELIBERAZIONE N. 15 del 06 Dicembre 2018

Oggetto: Proposta di transazione Istanza N. 7 Registro generale OSL, ex art. 258 del T.U.E.L., non ammissione parziale alla massa passiva

L'Anno 2018, il giorno sei del mese di Dicembre, alle ore 17.00, in Castellino del Biferno, nella casa comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Filomena Iapalucci, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO

- Che il Comune di Castellino del Biferno, con deliberazione del Commissario ad acta per il dissesto n. 1 del 12 maggio 2016, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 1 agosto 2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'art. 252, comma 1 del TUEL;
- Che in data 23 Agosto 2016 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott.ssa Iapalucci Filomena;
- Che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazione in data 24 Agosto 2016, si è regolarmente insediato presso il Comune di Castellino del Biferno;
- che con propria deliberazione n. 4 in data 2 agosto 2017 questo Organo straordinario di liquidazione ha sottoposto al Comune di Castellino del Biferno la proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 in relazione alla massa passiva del dissesto finanziario dell'Ente;
- che con deliberazione di giunta comunale n. 8 del 30 agosto 2017, l'Amministrazione comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata di liquidazione dei debiti della massa passiva ex art. 258 del D. Lgs. 267/2000, impegnandosi, altresì "*...ad individuare ed a metter a disposizione dell'OSL risorse finanziarie, almeno necessarie al soddisfacimento del fabbisogno netto presuntivo stimato dallo stesso organo di liquidazione...*";

- che con determina del responsabile finanziario n. 8 del 01/02/2018 il Comune ha trasferito a questo Organo una parte del fondo cassa determinato con delibera di codesto organo N. 2 del 12 luglio 2017, pari a € 30.000,00 a fronte dei 135.869,79 previsti;
- che gli incassi, a valere sulla gestione dei residui attivi al 31/12/2015, dal giorno successivo alla data di insediamento di codesto OSL (24 agosto 2016) e fino alla data odierna, non sono stati, ad oggi, ancora trasferiti;
- che con determina del responsabile finanziario N.100 del 24/07/2018, l'Ente ha trasferito la somma di € 158.484,06, erogata dal Ministero degli Interni con Decreto Dirigenziale del 09/04/2018, a titolo di anticipo *ex Decreto Legge 24 Giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2016, n. 160 – Articolo 14;*
- che con deliberazione OSL n. 5 del 6 ottobre 2017 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguite in ordine alla modalità semplificata di liquidazione;
- che con deliberazione OSL n. 14 del 14 novembre 2018 si è dato avvio alle prime proposte transattive per mezzo di comunicazioni ai singoli creditori;

RICHIAMATO l'art. 258 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

-comma 2 - *"..L'ente locale dissestato è tenuto....a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 ...";*

- comma 3 - *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro i 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine,, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni.Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*

- comma 4 - *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento dei debiti assistiti da privilegio";*

- comma 7 - *".. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alla necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*

VISTO:

-Il Titolo VIII, capi II e III, del D.L.VO 18.08.2000, N.267, nel testo vigente;



- la legge costituzionale 18/10/2001, n.3;
- l'art.31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'interno 20/09/1993 n.20/09/1993 n. 21/93/ FL e 14/11/1997 n.28/97 FL;
- la proposta di adesione alla procedura semplificata dell'OSL;

RILEVATO:

- che l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. generale n. 2620 del 13/09/2016 (reg. int. OSL N. 007), riporta somme relative a servizi resi nell'anno 2016 e quindi non rientranti nella gestione liquidatoria, con particolare riferimento alle fatture 323/2016, 381/2016 e 468/2016, che pertanto dovranno essere sottoposte all'Amministrazione comunale per il relativo pagamento;
- che l'attestazione prevista dall'art. 254, co. 4 del D. L.vo 267/2000, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, conferma la necessità di dover procedere al riconoscimento e pagamento delle sole fatture relative agli anni 2014 e 2015, con particolare riferimento alle fatture 169/2014, 783/2014, 553/2015, per un importo pari ad € 1.331,00;
- che in data 22 novembre 2018, prot. 3884, è stata trasmessa alla ditta, per mezzo pec, la nota con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego parziale per le fatture n. 323/2016, 381/2016 e 468/2016, per € 26.333,36, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241;
- che nel termine perentorio dei 10 giorni la ditta non ha fatto pervenire osservazioni, né tanto meno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva;
- che la suddetta richiesta non può pertanto essere ammessa totalmente, per le motivazioni su esposte, già espresse nella richiamata comunicazione di preavviso di diniego parziale;
- che, in forza dell'adozione della procedura semplificata su richiamata, si trasmettono le proposte transattive, per mezzo di comunicazioni ai singoli creditori, secondo quanto indicato nella Delibera N. 5/2017;
- che, relativamente, ai casi di omessa accettazione o di esplicito formale rifiuto delle proposte transattive inoltrate ai creditori, questo OSL provvederà ad effettuare gli accantonamenti previsti dal co. 4, art. 258 D. Lgs. 267/2000, che testualmente dispone: *"l'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;

PRESO ATTO

- che si farà fronte ai pagamenti con le somme attualmente accreditate sul conto della Gestione Liquidatoria di questo OSL, aperto presso l'Istituto TesoriereBanca Intesa Sanpaolo, nei termini dettagliatamente indicati



nella deliberazione OSL n.5/2017, o alternativamente, si procederà ad effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;

RITENUTO

- che alla spesa di cui alla presente, ammontante in complessivi euro 625,35 (inclusa IVA), per n. 1 istanza si fa fronte con le somme attualmente accreditate sul conto della Gestione Liquidatoria di questo OSL, aperto presso l'Istituto TesoriereBanca Intesa Sanpaolo;
- che il credito riconoscibile ai sensi dell'ex art. 258 TUEL riferito alla suddetta istanza sia da intendersi non privilegiato e presente in bilancio;
- di dover procedere con le proposte di transazione nel limite delle disponibilità finanziarie già a disposizione dell'OSL, per le istanze ritenute ammissibili e non in attesa di ulteriore supplemento istruttorio;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra nella misura di € 26.333,36;
3. Di ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra nella misura di € 1.331,00;
4. di proporre, conseguentemente, al creditore che corrisponde all'istanza alla massa passiva n. 7, ritenuto ammissibili alla liquidazione, la proposta transattiva secondo la modulistica richiamata nella stessa deliberazione OSL n. 5/2017;
4. di confermare che l'adesione alla suddetta proposta potrà essere assicurata con la modulistica richiamata, direttamente dal creditore o in seguito al ricevimento di raccomandata a/r (o P.E.C.) nel caso in cui lo stesso non si attivi spontaneamente ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione;
5. di assicurare l'adozione degli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL, in caso di omessa accettazione (o esplicito rifiuto) della transazione proposta con il presente atto;
6. di assicurare il pagamento entro 30 giorni,della somma di € 625,35 (inclusa IVA), dal ricevimento della adesione alla proposta di accettazione (redatta secondo lo schema di cui alla deliberazione n. 5/2017 e corredata degli allegati ivi previsti), fatti salvi i dovuti controlli in ordine alla regolarità fiscale e contributiva del soggetto creditore (Equitalia/DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito, pignoramenti, ecc;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente e per conoscenza al Sindaco e al Segretario dell'Ente.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni dalla notifica stessa.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott.ssa Filomena Iapalucci


N. 375 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
(art. 32 legge 18.06.2009, n. 69)

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata, il giorno - 6 DIC 2018, nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.castellinodelbiferno.cb.it, accessibile al pubblico, e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione



**COMUNE DI CASTELLINO DEL
BIFERNO**

Prot. n.:

CASTELLINO DEL BIFERNO,
06-12-2018

COMUNE

8602 CASTELLINO DEL BIFERNO CB

Oggetto : Referto pubblicazione atto
all'Albo Pretorio.

Si restituisce l'atto di seguito indicato,
affisso in data 06-12-2018 all'Albo
Pretorio di questo Comune al registro
375, prevedendo che vi rimarrà fino al
21-12-2018;

Atto Vs num. di pratica Vs pt. Del:
06-12-2018

Oggetto: D. N. 15- DELLA O S L
-PROPOSTA DI TRANSAZIONE
ISTANZA N. 7 REGISTRO GENERALE
OSL-EX ART.258 DEL T.U.E.L., NON
AMMISSIONE PARZIALE ALLA MASSA
PASSIVA.

Distinti saluti.

Il Messo Notificatore

D'Angelo Mario

